



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE di POTENZA
SEZIONE CIVILE

in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 07.04.2021 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al avente ad oggetto:
responsabilità ex art. 2048 c.c., vertente

tra

ATTORE

e

**MIUR -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (già
Ministero della Pubblica istruzione)-**

CONVENUTO

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.

Con atto del 26.05.2010, ritualmente notificato, ...evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il MIUR per sentirlo condannare al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio minore ...XXX in seguito all'aggressione avvenuta durante l'orario scolastico il 28.02.2008 ad opera di altro allievo.

Argomentava che l'aggressione sarebbe avvenuta a causa del mancato controllo/sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente dell'Istituto comprensivo XXXX. In particolare, il ...lamentava il fatto che gli insegnanti non solo non avrebbero vigilato, ma non avrebbero prontamente avvisato i genitori dell'accaduto. Inoltre, il personale scolastico si sarebbe avveduto dell'accaduto con notevole ritardo, ossia dopo ben 45 minuti dalla fine della ricreazione, allorquando il docente, non vedendo rientrare in classe XXXX lo cercava e lo trovava con evidenti ecchimosi e graffi.





I genitori, appreso il fatto solo al momento dell'uscita dei ragazzi da scuola al termine dell'orario delle lezioni, denunciavano l'accaduto alle competenti autorità e provvedevano a far refertare presso il P.S. di Melfi le lesioni riportate dal minore.

Si costituiva il MIUR contestando unicamente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che a mente del D.P.R.275/99 l'eventuale responsabilità dell'accaduto dovesse addebitarsi all'Istituto XXX ovvero, ex art. 2047 c.c., ai genitori dell'allievo autore dell'aggressione per carente educazione del proprio figlio.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata prova per testi e disposta una consulenza medico-legale.

La causa, caratterizzata da lunghi periodi di 'stanca' dovuti essenzialmente all'avvicinarsi dei g.i. assegnatari della controversia, veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata per la decisione cui seguiva il deposito di comparsa conclusionale attorea nei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta con ulteriore applicazione ex officio dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

1. – Ricostruzione dell'accaduto

1.1. L'esposizione dei fatti, così come essi realmente succedutisi e comprovati nel corso dell'istruttoria espletata, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.

Non può essere messo in discussione il fatto storico, ossia che l'allievo ...XXX di anni 10, durante l'orario scolastico, sia stato vittima di un'aggressione da parte di altro discente . XXX frequentante un'altra classe dello stesso istituto d'istruzione.

Di tanto ne sono prova inconfutabile le dichiarazioni dei testi escussi, i quali tutti hanno confermato che il minore ...sia stato picchiato da XXX In particolare, la circostanza è stata confermata personalmente dall'aggressore all'Ins.(vds ud. del 07.12.2011). Altro elemento da cui trarre la veridicità della vicenda è costituita dalla deposizione della teste yyyy, che ha riferito del racconto della figlia frequentante la stessa classe della vittima (vds ud. cit).

Deve darsi per acclarato, quindi, che:

- a) Il giorno 20.02.2008, presso i bagni dell'Istituto, durante l'ora di ricreazione il piccolo ...XXX sia stato vittima di un'aggressione;
- b) Autore dell'aggressione sia stato il coetaneo XXX;
- c) Al momento del fatto non era presente né il personale docente né il personale ausiliario non docente;
- d) Dell'episodio si è venuti a conoscenza solo dopo 45 minuti circa, allorquando l'Ins. XXX, avvisata da altri bambini che il ...era in bagno e perdeva sangue perché si era scontrato con XXXX, riportava il ...nella sua classe;
- e) Nessuno ha avvisato nell'immediatezza i genitori della vittima, nonostante l'allievo presentasse visibili lesioni al viso;





f) Il piccolo XXX è tornato a frequentare la scuola dopo alcuni giorni dall'aggressione (teste XXX).

Questi i fatti, siccome incontestati ed acclarati nel corso dell'istruttoria.

2- - Legittimazione passiva

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero convenuto.

Per giurisprudenza unanime e consolidata, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, **legittimato passivo** per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il **Ministero**, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti.

Dette amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato onde, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal personale (docente e non docente), nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a *culpa in vigilando* dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non l'Istituto. Ciò, in quanto il D.P.R. n. 275/99 ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato.

E' stato infatti condivisibilmente affermato che il personale docente degli istituti statali di istruzione che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia gestionale e amministrativa; pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a *culpa in vigilando* del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto (cfr Cass. SS.UU. n. 9346/2002; Cass. n. 19158/2012; n. 10042/2006; n. 2839/2005; n. 27246/2008; n. 6372/2011).

3. - An debeat

3.1. La fattispecie sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante trova compiuta disciplina nell'art. 2048 comma 2 c.c. che testualmente recita: *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Trattasi di tutta evidenza di una ipotesi di responsabilità presuntiva ed oggettiva, con la conseguenza che incombe all'amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza; e di tale responsabilità speciale (trattandosi di regola che fa eccezione alla regola generale posta all'articolo 2043 c.c.) ex articolo 2048, comma 3, c.c., si libera *"soltanto se prova"*





di non aver potuto impedire il fatto” (c.d. responsabilità aggravata). In buona sostanza, è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, da allegare e provare in relazione al caso concreto (vds Cass. n. 8811/20; Cass. 10/4/2019, n. 9983; Cass., 8/4/2016, n. 6444; Cass., 14/10/2003, n. 15321).

3.2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, è di tutta evidenza che la responsabilità debba essere ascritta **esclusivamente a colpa dell’amministrazione scolastica** la quale non ha fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. E ciò, per la semplice ed evidente ragione che nessuno dei preposti (*id est*: insegnanti e/o personale non docente) ha saputo riferire dell’accaduto. E’ pacifico, infatti, che l’alunno sia stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni dell’istituto senza che l’insegnante provvedesse ad accompagnarlo o si sia premurato di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante).

Pertanto, si può ritenere che, in difetto di prova contraria, il comportamento omissivo del convenuto abbia occasionato al minore ...danni patrimoniali e non patrimoniali che dovranno essere liquidati se e nella misura in cui essi siano stati dall’attore allegati e provati.

4. – *Quantum debeatur*

4.1. *Danno patrimoniale*

Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott. Cocina- (vds relazione in atti) il cui operato va esente da critiche che ne possano minare l’attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica.

Relativamente al danno patrimoniale il CTU, recependo le osservazioni del CT di parte attrice (peraltro neanche specificamente contestate da controparte), ha accertato e stimato un danno emergente per un importo pari ad € 4.400,00, per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e dovrà sostenere per le terapie e cure occasionati dalla lesione degli incisivi inferiori.

4.2. *Danno non patrimoniale*

Va risarcito anche il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso.

I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all’ordinanza n. 7513/18 (tuttavia, successivamente arricchita da altri arresti).

Il Tribunale, pertanto, riportandosi e condividendo le argomentazioni di cui a Cass. civ., sez. III, Ord., 27 marzo 2018, n. 7513, concentrerà l’esame sulla liquidazione delle singole voci di danno non patrimoniale, all’interno della unitaria categoria della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventual-





mente personalizzato, e il danno morale.

4.2.1. – *Danno biologico*

Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica.

Facendo riferimento alla disposta CTU il nominato consulente, esaminando il periziato, ha rilevato lesioni minime e segnatamente ha accertato a titolo di danno biologico una invalidità permanente pari al 1%, una I.T.P. al 75% di giorni 7 ed una I.T.P. al 50% di ulteriori giorni 7 (vds relazione CTU in atti).

4.2.2 – *Personalizzazione*

A parere del Tribunale **non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno.**

La personalizzazione del danno, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.

Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno.

Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma **connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”**.

Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale). (cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).

Vale sottolineare come la S.C., nell'affermare il principio per il quale il danno biologico è il danno dinamico-relazionale (vds Cass. ord. 7513/18 cit.), ha più volte statuito che la perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle “normali” conseguenze (e perciò non idonee ad applicare la personalizzazione) delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, *ex permultis*, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026). L'esempio di scuola, per chiarire il concetto, è rappresentato dalla frattura carpale (di un dito) della mano, che dovrà considerarsi personalizzante ove la vittima sia un pianista e non personalizzante qualora il danneggiato svolga altra attività.

D'altro canto, se l'impossibilità di compiere attività fisica come conseguenza ordinaria della lesione grave non dà diritto alla personalizzazione, a maggior ragione





la stessa deve escludersi per le lesioni di lieve entità. Utilizzare in detti casi la personalizzazione si traduce nel liquidare due volte lo stesso danno: prima, come pregiudizio alla salute e, poi, a titolo di personalizzazione, ma in assenza delle circostanze eccezionali e specifiche che la giustificano (in tal senso, cfr Cass. 25164/20).

Precisando che queste ultime non sono state neanche allegate dall'attore, si può concludere che sia da escludere che si debba procedere alla personalizzazione, in quanto si ritiene che l'istante abbia subito e patito conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe.

Non può pertanto riconoscersi alcuna personalizzazione del danno.

4.2.3 – Danno morale

Va altresì risarcito il danno morale.

Con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce, il principio secondo cui **la voce di danno morale è autonoma** e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della “personalizzazione”, e detta le regole precise per la sua liquidazione. (*ex multis* Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n. 28989/2019).

Trova, quindi, definitiva conferma, giurisprudenziale e normativa il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico: il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

L'autonomia del danno morale è da leggersi nella più grande fenomenologia del danno non patrimoniale al bene salute. La sofferenza conseguente alla lesione del bene salute, infatti, può essere declinata in due differenti contenuti: quella “fisica e della vita di relazione” e quella “interiore” intesa come dolore, la vergogna, la paura, la disistima, la disperazione.

Trattasi, in altre parole, di un disagio psicologico che non si traduce quindi nella compromissione delle “attività quotidiane” e degli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento (il cui accertamento non può in ogni caso essere devoluto al CTU).

Tuttavia, come per la personalizzazione del danno biologico, il danno morale necessita di prova anche affidandosi a **criteri presuntivi** ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 21970/20 con richiami a n. 11212/19 e n. 1640/20).

Il Tribunale evidenzia la peculiarità del caso di specie e terrà conto di alcuni elementi fattuali da cui trarre la prova presuntiva del danno morale equitativamente risarcibile.

Non può infatti non tenersi conto che il minore sia stato per ben 45 minuti circa da solo senza far rientro in classe; ciò è indice di quel turbamento d'animo, del dolore interiore, della vergogna di farsi vedere dall'insegnante e dagli amici di classe nella particolare condizione di “sconfitto ed umiliato” dalla disputa avuta con altro





coetaneo.

Allo stesso modo non è da sottovalutare che il ...abbia ripreso la frequentazione dell'Istituto scolastico dopo diversi giorni. Tale circostanza, accompagnata dalla verosimile intenzione di voler cambiare definitivamente scuola, depone per la sussistenza di quel disagio e disistima che ha accompagnato il minore nei giorni immediatamente successivi all'aggressione.

Non meno influente, ai fini della verifica della sussistenza dei criteri presuntivi, è la circostanza che il minore al momento dell'accaduto era nel pieno della età (10 anni) evolutiva, in cui i rapporti sociali nell'ambiente che si frequenta assumono particolare rilevanza. Deve osservarsi che l'età (pre)adolescenziale è connotata da peculiare fragilità soprattutto nell'ambiente scolastico e nei rapporti esterni di frequentazione tra coetanei, in quanto proprio in quella fase evolutiva i bambini tendono caratterialmente a "prevalere sull'altro", sino ad instaurare una sorta di competizione caratteriale e fisica tra i consociati che talvolta sfocia in fenomeni di 'bullismo'; situazione che il ...aveva tutte le ragioni potesse prendere piede in suo danno.

Sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene provato e risarcibile anche il danno morale.

5. - Criteri di liquidazione

5.1. Il Tribunale osserva che possono utilizzarsi, come di consueto, le tabelle 'milanesi' di cui, tuttavia, bisogna far buon governo in ossequio ai principi recentemente chiariti dalla S.C.

Segnatamente, **Cass. ord. 25164/20** ha precisato alcuni criteri per la risarcibilità del danno non patrimoniale considerando erronee le tabelle di Milano allorché prevedono (*recte*: prevedevano) una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale.

La Corte milanese, successivamente a tale pronuncia, è intervenuta a modificare la grafica delle suddette tabelle specificando che la maggiorazione del valore-punto a titolo di danno morale è calcolata in misura standard nel 25% sul valore-punto del danno biologico e che tale ultima voce può essere ulteriormente maggiorata per personalizzazione fino al 50%. (*per completezza, si consulti la relazione dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 08-10.03.2021, trasmessa al Tribunale di Milano con le allegare tabelle*).

5.2. In ogni caso, dovendosi liquidare anche il danno morale ed applicando i suddetti parametri al danno in concreto risarcibile all'attore, avremo:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 (vds)

Età del danneggiato alla data della guarigione clinica	10 anni
Percentuale di invalidità permanente	1%





Punto base danno biologico	€ 1.198,76
Incremento per sofferenza interiore (+ 25%)	€ 299,69
Incremento per personalizzazione (max 50%)	non riconosciuto
Danno risarcibile (biologico permanente demoltiplicato)	€ 1.431,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	7
Punto base I.T.T.	€ 99,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 519,75
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 346,50
Totale danno biologico temporaneo	€ 866,25
TOTALE GENERALE (non personalizzato):	€ 2.297,25

Complessivamente, quindi, il MIUR dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 6.697,25 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo (cfr Sent. Cass., ss.uu., n. 1712/1995).

3. - Spese

3.1. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'acconto anticipato al CTU ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione tra € 5.000,00 ed € 26.000,00.

3.2. - Va posto a carico del convenuto soccombente anche il pagamento dei compensi al CTU, come liquidati da contestuale e separato decreto.

3.3. - Discorso a parte merita l'ulteriore condanna in via equitativa che il Tribunale statuisce a carico del Ministero convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

La norma in questione può infatti essere applicata ove il giudice ritenga sanzionabile l'abuso dello strumento processuale, ossia nel caso in cui un soggetto agisca o, come nella specie, **resista in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza delle proprie pretese**, con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia.

La difesa del MIUR si è manifestata unicamente con l'eccezione di rito circa il



difetto di legittimazione passiva; eccezione del tutto dilatoria, superata da decenni di univoca giurisprudenza contraria alla tesi sostenuta dal convenuto e da questi ben nota per la serialità ultradecennale delle questioni trattate.

Non vi è stata alcuna richiesta di mezzi istruttori (neanche di essere abilitato a prova contraria), nessun accenno al merito della controversia; né in ordine *all'an* né circa il *quantum debeat* né, infine, alla possibilità di formulare una offerta transattiva, anche minima, tenuto conto delle incontestabili evidenze probatorie.

In concreto, a parere del Tribunale il comportamento processuale del MIUR integra un **abuso dello strumento processuale** che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale "abuso del processo" e cioè aver agito o **resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione**, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017).

Da ultimo anche Cass. 3/10/2019 n. 24649 ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o "senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione".

La stessa giurisprudenza di merito, ha di recente ritenuto applicabile l'art. 96 u.c. c.p.c., a quelle condotte collegabili ad una "*negligenza tale da causare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali*" (Trib. Roma 20/12/2018) e contrarie al principio di lealtà in giudizio, che "*creano nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e spesso, da necessità impellenti o urgenza*" con la conseguenza che il perseguimento "*degli interessi pubblicistici che la norma mira a realizzare*", fa sì che "*la condanna ai sensi della citata disposizione è attivabile d'ufficio senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno...*". (Trib. Velletri 20/12/2018).

Il criterio di liquidazione della somma risarcibile è necessariamente equitativo e questo Tribunale ritiene di poterlo ancorare a quello ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Corte Cost. n. 139 del 6 giugno 2019) la quale, anche di recente, ha appunto precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata "*alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa*" (cfr Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).

Conclusivamente, il MIUR va condannato al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma determinata equitativamente in € 1.000,00.

P.T.M.

Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ..., nella sua spiegata qualità, nei confronti del MIUR, nella causa iscritta al R.G. n. così provvede:





- i) **Accoglie** nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da ... e, per l'effetto:
- ii) **Condanna** il MIUR –Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (già Ministero della Pubblica Istruzione)- a risarcire e pagare a ..., in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore ...XXX, la complessiva somma di € 6.697,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo;
- iii) **Condanna** altresì il MIUR al pagamento in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.224,54 di cui € 2.738,00 per compensi ed € 486,54 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
- iv) **Condanna**, infine, il MIUR al pagamento in favore dell'attore, della ulteriore somma determinata equitativamente in € 1.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Respinte o assorbite ulteriori domande.

Così deciso in Potenza, li **07 aprile 2021**

Il GOP

(dott. Giuseppe Lomonaco)

